

**Da:** [Rosalba Natali](#)  
**A:** [Tribunale PESCARA](#)  
**Cc:** [Maria Michela Di Fine](#); "[ordine degli avvocati](#)"; "[segreteria@camerapenalepescara.it](#)"; [Luca Pellegrini](#)  
**Oggetto:** segue sul DM 18 luglio 2023 PDP  
**Data:** mercoledì 19 luglio 2023 15:12:02

---

A tutto il personale amministrativo delle UUOO penali

1. L'articolo 87 del D.Lgs. 150/2022 prevede al primo comma che con DM da adottarsi entro il 31/12/2023 debbano essere definite le regole tecniche per il deposito telematico degli atti penali; il terzo comma prevede che mediante DM siano inoltre individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime.

2. Il D.M. 04/7/2023 (G.U. n.155 del 05/7/2023) ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti da depositarsi esclusivamente mediante il Portale deposito atti penali (PDP).

3. Il D.M. 18/7/2023 (G.U. n.166 del 18/7/2023) ha disposto che l'efficacia del decreto 04/7/2023, nella parte in cui dispone che il deposito degli atti in esso indicati avvenga esclusivamente mediante PDP, decorra dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione dei DM indicati al precedente punto 1; sino alla scadenza di tale termine è possibile, in via sperimentale, il deposito degli atti da parte dei difensori "anche" mediante PDP.

Rimane quindi ancora in vigore il disposto dell'art.87-bis D.Lgs. 150/2022, secondo cui sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui al precedente punto 1 è consentito il deposito degli atti penali anche mediante pec, oltre che personalmente in cancelleria.

In assenza di espresse abrogazioni, inoltre, si presume permanga l'ultrattività dell'art.164 delle norme di attuazione del cpp, che impone il deposito di copie cartacee delle impugnazioni, disposta dall'art.87 comma 6 D.lgs. 150/2022; quest'ultima disposizione, infatti, stabiliva che l'obbligo di deposito delle copie dell'impugnazione permanesse sino al quindicesimo giorno dalla emanazione dei regolamenti indicati al primo e terzo comma, corrispondenti ai DM indicati al precedente punto 1.

Tale disposizione, inoltre, troverebbe applicazione unitariamente al -non abrogato- art. 272 D.P.R. n.115 del 2002, che triplica in tal caso l'importo dei diritti di copia dovuti, previsione normativa che parrebbe quindi rimanere a oggi applicabile.

Dr.ssa Rosalba Natali  
Dirigente Tribunale di Pescara  
Tel. 085 4532210